



Comunità Alto Garda e Ledro
Riva del Garda (TN)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno del mese di LUGLIO, nella Sede della Comunità Alto Garda e Ledro, sono convenuti i signori:

- 1 DONATINI MICHELA, nata a Bussolengo (Verona) il 03.10.1975, Segretario Reggente della Comunità Alto Garda e Ledro, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;
- 2 PAGANO IGNAZIO, nato Messina il 29.10.1982, il quale agisce in nome e per conto proprio;

p r e m e s s o

- che la Comunità Alto Garda e Ledro, in esecuzione e per i motivi indicati nel decreto del Presidente n. 79 di data 28 luglio 2023, immediatamente esecutivo, intende instaurare un rapporto d'impiego a tempo indeterminato con il signor PAGANO IGNAZIO (codice fiscale PGN GNZ 82R29 F158F), a tempo pieno;
- che il signor PAGANO IGNAZIO è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego;
- che il medesimo è stato informato ed è a conoscenza puntuale di quanto stabilito all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm..

c i ò p r e m e s s o

tra la Comunità Alto Garda e Ledro, come sopra rappresentata, e il signor PAGANO IGNAZIO si stipula il seguente contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 1

OGGETTO

La Comunità Alto Garda e Ledro provvede ad inquadrare nei propri ruoli organici, a tempo indeterminato, in qualità di assistente amministrativo-contabile, categoria C - livello base, il signor PAGANO IGNAZIO, come più sopra individuato, il quale accetta alle condizioni economico-giuridiche specificate nei seguenti articoli.

Art. 2

INQUADRAMENTO

Il signor PAGANO IGNAZIO viene inquadrato nella categoria C livello Base (1^a posizione retributiva) nella figura professionale di assistente amministrativo-contabile.

Art. 3

DECORRENZA

L'inquadramento avrà decorrenza dal giorno lunedì 07.08.2023.

Art. 4

SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro sarà presso gli uffici della Comunità a Riva del Garda.

L'Amministrazione si riserva in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente anche fuori dalla sede di servizio.

Art. 5

MANSIONI

Le mansioni del dipendente saranno quelle che rientrano nell'ambito dei compiti della categoria di inquadramento di cui al precedente art. 2.

Art. 6

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in n. 36 ore settimanali, articolato su n. 5 giorni lavorativi.

Art. 7

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, previsto in 6 mesi di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro. Non saranno computati i giorni di assenza a prescindere dalla causa, mentre saranno computati i giorni festivi o comunque non lavorativi compresi nei periodi di effettivo servizio, nonché i giorni in cui il dipendente fruisce di permessi orari. I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate di assenza. Il periodo di prova non può essere prolungato o prorogato.

Durante la prima metà del periodo di prova entrambe le parti potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Decorsa la prima metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere da rapporto con un preavviso di 10 giorni.

Art. 8

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Al signor PAGANO IGNAZIO viene corrisposto il seguente trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge

Stipendio base:	€ 15.420,00
Assegno annuo:	€ 2.424,00
Indennità Integrativa Speciale:	€ 6.371,01
I.V.C.:	€ 121,20

Tredicesima mensilità: a norma di legge

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla Legge.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9

INCOMPATIBILITA'

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di legge. Dichiara altresì di essere tuttora in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione e di non avere alcuna causa di impedimento giuridico all'assunzione in servizio presso la Comunità. Si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio personale ogni modificazione rispetto a quanto sopra.

Art. 10

FERIE

Al dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 47 del CCPL 2016-2018 sottoscritto il 01.10.2018, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio nel corso di ciascun anno solare.

Art. 11

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'amministrazione provvederà all'iscrizione del dipendente presso gli istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

RECESSO

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso di tre mesi come fissato dall'art. 73 del C.C.P.L. vigente. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà. Il dipendente deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Art.13

TRATTAMENTO DEI DATI

Il dipendente è designato al trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e delle mansioni svolte.

Art. 14

NORMA FINALE

Il signor PAGANO IGNAZIO, ai sensi dell'art. 82 del R.O. contestualmente alla firma del presente atto si impegna ad essere fedele alla Repubblica Italiana, ad osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento, ad adempiere a tutti i propri doveri nell'interesse dell'Amministrazione e della "collettività".

Al rapporto di lavoro costituito mediante il presente contratto sono applicabili le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale dipendente approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 13 del 11.12.2000 e nel C.C.P.L. 2016-2018 del Personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 01.10.2018.

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini

IL PRESTATORE DI LAVORO
sig. Ignazio Pagano